REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2459/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1126/89 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2243/88 autorizza la Commissione a fissare, per la campagna 1988/1989, modalità specifiche per effettuare la ripartizione dei quantitativi di pomodori freschi che possono fruire del regime di aiuto alla produzione in Portogallo, al fine sia di tener conto della ristrutturazione in corso delle imprese portoghesi, sia di facilitare la transizione del regime precedentemente in vigore in questo nuovo Stato membro al summenzionato regime comunitario; che la ripartizione deve essere operata in base alle tre campagne 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989, in modo da prendere in considerazione i dati più recenti; che è opportuno prevedere l'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 1, paragrafi da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 2243/88, per determinare le quote che possono essere attribuite alle imprese che hanno iniziato la loro attività posteriormente alla campagna 1986/87; che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2459/88 della Commissione [3];

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2459/88, riguardante la ridistribuzione dei quantitativi che non hanno formato oggetto di contratti preliminari, è d'uopo, al fini di una gestione corretta nonché a fini di controllo, fissare una data limite per la conclusione dei contratti di trasformazione supplementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2459/88 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

« *Articolo 2 bis*

1. Per la campagna 1989/1990, i quantitativi di pomodori freschi che possono fruire dell'aiuto alla produzione, specificati all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2243/88, vengono equamente ripartiti fra le imprese di trasformazione stabilite in Portogallo, proporzionalmente alla media dei quantitativi effettivamente prodotti da ciascuna di esse durante le campagne 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989. Per gli « altri prodotti a base di pomodoro » la ripartizione può essere effettuata in base alle domande presentate dalle imprese di trasformazione portoghesi e, se necessario in funzione del prorata delle quantità disponibli.

2. Le imprese di trasformazione che hanno inizato la loro attrività nel corso della campagna 1987/1988, beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, diminuiti del 10 %.

3. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1988/1989, beneficano di una quota corrispondente ai quantitativi prodotti durante tale campagna, diminuiti del 20 %.

4. Il Portogallo riserva il 2 % dei quantitativi totali fissati per ciascun gruppo di prodotti finiti, specificati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2243/88, alle imprese di trasformazione che iniziano la loro attività durante la campagna 1989/1990.

L'eventuale quantitativo residuo viene equamente ripartito fra le imprese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ».

2) All'articolo 5, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Gli Stati membri possono attribuire tali quantitativi supplementari fino al 30 giugno di ogni anno. Le imprese beneficiarie alle quali sia stata notificata la decisione di ripartizione supplementare adottata dalle autorità competenti sono dispensate, agli effetti dell'aiuto, dall'obbligo di concludere i suddetti contratti preliminari per i quantitativi ridistribuiti. I contratti di trasformazione supplementari sono conclusi al più tardi il 31 luglio di ogni anno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 31.
[3] GU n. L 212 del 5. 8. 1988, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione